CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 197 (Codice penale militare di guerra)

Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti

Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	IV — Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-197-spoliazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-cadavere-o-sottrazione-di-denaro-o-di-altri-oggetti